

La riforma contabile degli enti territoriali

Dott.ssa Paola Mariani

PRESENTAZIONE

- ❖ **il processo di armonizzazione previsto dalla legge n. 196 del 2009 e dalla legge n. 42 del 2009**
- ❖ **il decreto legislativo n. 118 del 2011**
 - **Schemi di bilancio**
 - **Piano dei conti integrato**
 - **Principi contabili generali ed applicati**
 - **Bilancio consolidato**
 - **Il DEFR**
- ❖ **il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata**
 - **Esempi**
 - **Le variazioni di bilancio**
- ❖ **il bilancio consolidato**

Paola Mariani

Roma, 24/10/2017

IL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE PREVISTO DALLA LEGGE N. 196/2009 E DALLA LEGGE N. 42/2009

La legge n. 196 del 2009 (art. 2) individua principi e criteri direttivi per l'emanazione dei d.lgs. necessari a garantire l'armonizzazione dei sistemi contabili:

- adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni pubbliche;**
- definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica;**
- adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite;**
- affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale che si ispirino a comuni criteri di contabilizzazione;**
- adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati;**
- definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio**

Paola Mariani

Roma, 24/10/2017

IL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE PREVISTO DALLA LEGGE N. 196/2009 E DALLA LEGGE N. 42/2009

l'articolo 1 c.1 della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) precisa che le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilità

il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica

Paola Mariani

Roma, 24/10/2017

IL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE PREVISTO DALLA LEGGE N. 196/2009 E DALLA LEGGE N. 42/2009

con specifico riferimento agli enti territoriali, il processo di armonizzazione contabile è stato avviato dalla legge delega n. 42 del 2009, che, come esplicitamente indicato all'art. 1, costituisce *“attuazione dell'art. 119 della Costituzione, assicurando autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni e garantendo i principi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti”*

Paola Mariani

Roma, 24/10/2017

***IL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE PREVISTO DALLA LEGGE
N. 196/2009 E DALLA LEGGE N. 42/2009***

le disposizioni in materia di armonizzazione contabile, nell'ambito della legge n. 42 del 2009, sono contenute nell'art. 2, comma 1, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'art. 119 della Costituzione, al fine, tra l'altro, di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica

Paola Mariani

Roma, 24/10/2017

IL DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011

- definisce i principi generali della riforma degli enti territoriali**

- rinvia l'individuazione dei contenuti specifici della riforma ad un successivo decreto legislativo integrativo**

Paola Mariani

Roma, 24/10/2017

IL DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011

IL D.LGS: N. 126 DEL 2014 INTEGRATIVO E CORRETTIVO DEL D.LGS. N.118 DEL 2011 È UN COMPLESSO E CORPOSO INSIEME COORDINATO DI NORME ED ALLEGATI CHE:

- integra il d.lgs. n. 118 del 2011**
- definisce l'ordinamento contabile delle regioni**
- adegua il TUEL**

Paola Mariani

Roma, 24/10/2017

**PER ARMONIZZAZIONE CONTABILE SI
INTENDE IL PROCESSO DI RIFORMA
DEGLI ORDINAMENTI CONTABILI
PUBBLICI DIRETTO A RENDERE I BILANCI
DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
OMOGENEI, CONFRONTABILI E
AGGREGABILI**

Paola Mariani

Roma, 24/10/2017

LA PREVIGENTE CONTABILITA' PUBBLICA NON SVOLGEVA CORRETTAMENTE LA FUNZIONE CONOSCITIVA IN QUANTO:

CONSENTIVA L'ADOZIONE DI:

- *sistemi contabili diversi,*
- *schemi di bilancio differenti,*
- *principi contabili non uniformi*

NON CONSENTIVA DI:

- *misurare i debiti delle pubbliche amministrazioni,*
- *garantire l'affidabilita' dei conti pubblici e degli equilibri di bilancio*

Paola Mariani

Roma, 23/03/2017

OBIETTIVI DELLA RIFORMA

migliorare il controllo dei conti pubblici nazionali (coordinamento della finanza pubblica nazionale)

verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo UE)

Il D.Lgs. N. 118/2011 non prevede un sistema contabile unico:

le amministrazioni pubbliche in contabilità finanziaria affiancano la contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali

le amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica riclassificano i propri dati contabili secondo regole uniformi a quelle degli enti che adottano la contabilità finanziaria

***PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
GIÀ IN CONTABILITÀ ECONOMICO
PATRIMONIALE, LA RIFORMA PREVEDE
LA TASSONOMIA: riclassificazione degli
incassi e pagamenti secondo modalità uniformi
alle classificazioni adottate dagli enti in
contabilità finanziaria (la classificazione
economica SIOPE e la classificazione funzionale
per missioni e programmi)***

Paola Mariani

Roma, 24/10/2017

**PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
IN CONTABILITA' FINANZIARIA LA
RIFORMA A REGIME PREVEDE:**

- 1) l'affiancamento della contabilità economico-patrimoniale integrata alla contabilità finanziaria che conserva il ruolo di sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione**
- 2) il bilancio autorizzatorio di competenza e di cassa solo per il primo esercizio**

3) *l'adozione del medesimo:*

- *schema di bilancio finanziario (per missioni e programmi) ed economico patrimoniale*
- *piano dei conti integrato*
- *sistema di principi contabili generali e applicati*

**PER GLI ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA IL
D.Lgs. CORRETTIVO E INTEGRATIVO DEL D.Lgs.
118/2011 PREVEDE UN'APPLICAZIONE GRADUALE
DELLA RIFORMA:**

NEL 2015:

- 1) l'adozione, in parallelo, degli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR 194/1996 (autorizzatori) e dei nuovi schemi di bilancio (con funzione conoscitiva)***
- 2) l'applicazione del principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata (e riaccertamento straordinario dei residui) e dei principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria***

Paola Mariani

Roma, 24/10/2017

3) l'adozione da parte delle istituzioni del medesimo sistema contabile dei comuni (contabilità finanziaria, schemi di bilancio e principio della competenza finanziaria potenziato), al fine di consentire, nel 2016, l'elaborazione del rendiconto finanziario 2015 consolidato con le istituzioni

NEL 2016:

1) l'adozione, in parallelo, degli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR 194/1996 (conoscitivi) e dei nuovi schemi di bilancio e rendiconto (autorizzatorio)

- 2) *affiancamento della contabilità economico patrimoniale integrata alla finanziaria*
- 3) *adozione del piano dei conti integrato*
- 4) *applicazione dei principi applicati della contabilità economico patrimoniale*
- 5) *applicazione dei principi applicati del bilancio consolidato al fine di consentire, nel 2017, l'elaborazione del bilancio consolidato 2016*

Gli strumenti dell'armonizzazione dei sistemi contabili previsti dal D. LGS 118/2011 :

- ***Piano dei conti integrato***
- ***Schemi di bilancio comuni***
- ***Regole contabili uniformi***
- ***Bilancio consolidato***

PIANO DEI CONTI INTEGRATO (art. 4)

previsto solo per le amministrazioni in contabilità finanziaria

costituito dall'elenco delle voci del bilancio gestionale finanziario e dei conti economici e patrimoniali, definito in modo da consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali

Unico e obbligatorio per tutte le amministrazioni pubbliche, con i necessari adattamenti in considerazione delle caratteristiche peculiari dei singoli comparti

Elaborato anche in funzione delle esigenze del monitoraggio della finanza pubblica

COMUNI SCHEMI DI BILANCIO

*L'art. 15 del decreto prevede che le **entrate** del bilancio finanziario sono articolate in:*

- 1. **TITOLI**, secondo la fonte di provenienza delle entrate*
- 2. **TIPOLOGIE**, in base alla natura dell'entrata, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto*
- 3. **CATEGORIE**, secondo l'oggetto delle entrate (in allegato)*

Ai fini della gestione, le categorie sono ripartite in capitoli, che possono essere articolati in articoli. I capitoli e gli articoli si raccordano al quarto livello del piano dei conti integrato

Paola Mariani

Roma, 24/10/2017

COMUNI SCHEMI DI BILANCIO

*L'art. 14 del decreto prevede che le **spese** sono articolate in:*

- 1. MISSIONI:** individuano le funzioni e gli obiettivi strategici della spesa e consentono il collegamento tra flussi finanziari e le politiche pubbliche settoriali . Sono definite in relazione al riparto delle competenze di cui agli articoli 117 e 118 Cost. e tenendo conto di quelle del Bilancio dello Stato*
- 2. PROGRAMMI:** individuano aggregati omogenei di attività diretti al conseguimento degli obiettivi strategici. Il programma è raccordato alla codifica COFOG di secondo livello. La realizzazione dei programmi è attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa. Costituiscono l'unità di voto minima*

COMUNI SCHEMI DI BILANCIO

3. MACROAGGREGATI: *secondo la natura economica della spesa. Sono rappresentati in appositi allegati e costituiscono il primo raccordo tra la classificazione funzionale del bilancio decisionale ed il piano dei conti integrato (in allegato)*

Ai fini della gestione, i macroaggregati sono ripartiti in capitoli, che possono essere articolati in articoli. I capitoli e gli articoli si raccordano al quarto livello del piano dei conti integrato

REGOLE CONTABILI UNIFORMI

Il decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali devono adeguarsi a regole contabili uniformi (art.3) definite attraverso principi contabili :

- 1. principi contabili generali sono enunciati molto sintetici (competenza, annualità, di universalità, integrità, specificazione, ecc.) e lasciano agli operatori il compito di individuare le modalità di applicazione. Tali principi sono riportati all'allegato n. 1 al decreto 118/2011***

REGOLE CONTABILI UNIFORMI

2. **principi applicati**, costituiti da norme tecniche di dettaglio, di specificazione ed interpretazione delle norme contabili e dei principi generali, svolgono una funzione di completamento del sistema generale e favoriscono comportamenti uniformi e corretti. La definizione di tali principi è stata rinviata al decreto correttivo e integrativo.

I principi applicati riguardano:

- la programmazione*
- la contabilità finanziaria*
- la contabilità economico patrimoniale*
- il bilancio consolidato*

BILANCIO CONSOLIDATO

La disomogeneità dei bilanci è determinata anche dal fenomeno delle esternalizzazioni, ossia dal trasferimento, attraverso contratti o convenzioni, dello svolgimento di funzioni, servizi e attività strumentali di propria competenza ad altri soggetti

A causa dell'esternalizzazione i bilanci dei singoli enti possono fornire informazioni incomplete, non rappresentative delle attività e delle funzioni complessivamente svolte e, a parità di servizi resi alla collettività, presentano situazioni del tutto differenti

BILANCIO CONSOLIDATO – FUNZIONI CONOSCITIVE

situazione patrimoniale, finanziaria ed economica complessiva di una pluralità di enti tra loro collegati: i bilanci consolidati sono costruiti aggregando risultati economici e dati patrimoniali),
natura e dimensione dell'attività svolta da una pluralità di enti tra loro collegati classificata secondo criteri economici e funzionali: i bilanci consolidati sono costruiti aggregando i ricavi ed i costi

Altre funzioni conoscitive correlate all'applicazione del patto di stabilità interno/pareggio, ai limiti alla spesa di personale, ecc.

Paola Mariani

Roma, 24/10/2017

BILANCIO CONSOLIDATO

la prima finalità conoscitiva richiede procedure di consolidamento applicate in relazione alla dimensione del controllo esercitato nei confronti del gruppo

la seconda finalità conoscitiva richiede procedure applicate in relazione all'incidenza dei ricavi imputabili alla controllante

Preso atto dell'impossibilità di elaborare un bilancio consolidato che consenta, contemporaneamente, di rappresentare la consistenza patrimoniale e finanziaria del gruppo e di rilevare interamente il fenomeno delle esternalizzazioni

Paola Mariani

Roma, 24/10/2017

BILANCIO CONSOLIDATO

Il DPCM 28 dicembre 2011 ha scelto la prima funzione conoscitiva, e ha attribuito al bilancio consolidato l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta da un ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate

Paola Mariani

Roma, 24/10/2017

BILANCIO CONSOLIDATO – IL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

Al fine di fornire informazioni utili a conoscere anche il fenomeno delle esternalizzazioni, il DPCM della sperimentazione ha individuato il perimetro di consolidamento facendo riferimento alla definizione di controllo di “diritto”, di “fatto” e “contrattuale” (la cd. influenza dominante), includendo nel perimetro anche casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate

Paola Mariani

Roma, 24/10/2017

IL GRUPPO DI UN'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

è costituito dai suoi:

ORGANISMI STRUMENTALI (le istituzioni)

***ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI, enti, fondazioni
e aziende controllate***

***ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI, enti, fondazioni e
aziende partecipate ma non controllate***

SOCIETA' CONTROLLATE

***SOCIETA' PARTECIPATE, società a totale
partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi
pubblici locali della capo gruppo, indipendentemente
dalla quota di partecipazione***

Paola Mariani

Roma, 24/10/2017

IL DEFR

Gli strumenti della programmazione delle regioni sono:

- ***Il DEFR : la Giunta presenta al Consiglio entro il 30 giugno***
- ***La Nota di aggiornamento del DEFR***
- ***Il disegno di legge di stabilità regionale***
- ***Il disegno di legge di bilancio***
- ***Il piano degli indicatori di bilancio***
- ***Il disegno di legge di assestamento del bilancio***
- ***Eventuali disegni di legge di variazione di bilancio***
- ***Eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio***
- ***Specifici strumenti di programmazione regionale***

Paola Mariani

Roma, 24/10/2017

IL DEFR

Nel caso in cui le specifiche normative regionali prevedano un documento programmatico di legislatura, nel primo anno del nuovo mandato, quest'ultimo documento può sostituire il DEFR, se predisposto nel rispetto del principio contabile applicato concernente la programmazione

IL DEFR

Il DEFR descrive gli scenari economico-finanziari internazionali, nazionali e regionali, le politiche da adottare, gli obiettivi della manovra del bilancio regionale ed espone il quadro finanziario unitario regionale di tutte le risorse disponibili per il perseguimento degli obiettivi della programmazione unitaria regionale, esplicitandone gli strumenti attuativi per il periodo di riferimento

Paola Mariani

Roma, 24/10/2017

IL DEFR

Il DEFR definisce gli obiettivi della manovra di bilancio regionale, ha carattere generale contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione

IL DEFR

Il DEFR ha la finalità di:

- **rappresentare** il quadro di riferimento per la definizione dei programmi da realizzare all'interno delle singole missioni e per la definizione delle risorse disponibili per il finanziamento degli stessi
- **orientare** le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta
- **costituire** il presupposto dell'attività di controllo strategico, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi all'interno delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione

Paola Mariani

Roma, 24/10/2017

IL DEFR

Ogni regione definisce i contenuti del DEFR che dovrà almeno contenere:

- le politiche da adottare*
- gli obiettivi della manovra di bilancio*
- il quadro finanziario unitario di tutte le risorse disponibili per il perseguimento degli obiettivi della programmazione unitaria, esplicitandone gli strumenti attuativi per il periodo di riferimento*
- gli indirizzi agli enti strumentali ed alle società controllate e partecipate*

IL DEFR

Entro il 20 settembre di ogni anno il Governo presenta alle Camere la Nota di aggiornamento del DEF

Per garantire la necessaria coerenza con gli aggiornamenti della finanza pubblica nazionale la Giunta regionale presenta al Consiglio la Nota di aggiornamento del DEFR annuale entro 30 giorni dalla presentazione della Nota di aggiornamento del DEF nazionale, e comunque non oltre la data di presentazione del disegno di legge di bilancio

Paola Mariani

Roma, 24/10/2017

La legge di stabilità

La legge di stabilità regionale contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione e provvede per il medesimo periodo:

***a.** alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto, di norma dal 1 gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce*

La legge di stabilità

- b.** al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio di previsione, delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative*

- c.** alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio di previsione, di autorizzazioni legislative di spesa*

- d.** con riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, alla rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi successivi*

La legge di stabilità

e. alle eventuali autorizzazioni di spesa per interventi la cui realizzazione si protrae oltre il periodo di riferimento del bilancio di previsione altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti

f. norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio

g. le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno

La legge di stabilità

La legge di stabilità trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente.

Con gli eventuali progetti di legge collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative Regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR e la relativa Nota di aggiornamento

In un'unica sessione sono approvati il progetto di legge di stabilità, il progetto di legge di bilancio e gli eventuali progetti di legge collegati

Paola Mariani

Roma, 24/10/2017

IL DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011

PREVEDE ANCHE:

- il potenziamento del principio contabile generale della competenza finanziaria**

- l'unificazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale autorizzatorio**

Paola Mariani

Roma, 23/03/2017

IL NUOVO PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

l'allegato n. 1, paragrafo 16, al d.lgs. n. 118 del 2011 è la prima definizione legislativa del principio contabile generale della competenza finanziaria che individua con precisione il criterio di individuazione degli esercizi di competenza degli accertamenti e degli impegni, prevedendo che “Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E' in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati”

Paola Mariani

Roma, 24/10/2017

IL NUOVO PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

per gli enti che adottano la contabilità finanziaria, il principio della competenza finanziaria, costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni)

Paola Mariani

Roma, 24/10/2017

IL NUOVO PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

A CAUSA DELLE CRITICITÀ DEL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA PREVIGENTE (E A CAUSA DELL'ART. 183, COMMA 5 DEL TUEL) IL RENDICONTO NON SVOLGEVA PIENAMENTE LA FUNZIONE CONOSCITIVA CHE CARATTERIZZA LA CONTABILITÀ PUBBLICA:

- gli impegni ed i residui passivi comprendevano gli accantonamenti e i debiti futuri e non era possibile riconoscere i debiti effettivi nei confronti di terzi**
- gli accertamenti comprendevano crediti futuri e non era possibile riconoscere i crediti di dubbia esazione**
- l'equilibrio finanziario non considerava la scadenza delle obbligazioni e consentiva l'equilibrio tra obbligazioni attive a lungo termine con obbligazioni passive a breve termine**

Paola Mariani

Roma, 24/10/2017

IL NUOVO PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

IL NUOVO PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA CONSENTE DI :

- rafforzare la programmazione di bilancio**
- conoscere i debiti effettivi**
- evitare l'imputazione contabile di entrate future e di impegni
inesistenti**
- favorire la modulazione dei debiti secondo gli effettivi fabbisogni**

IL NUOVO PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

CON LA COMPETENZA POTENZIATA IL RENDICONTO RIACQUISTA LA FONDAMENTALE FUNZIONE CONOSCITIVA CHE CARATTERIZZA I DOCUMENTI CONTABILI:

- gli accertamenti, gli impegni ed i residui rappresentano solo crediti e debiti dell'ente “scaduti” (gli impegni esigibili negli esercizi successivi sono rappresentati in un documento contabile dedicato)**
- è imposto l'equilibrio tra debiti e crediti esigibili nel medesimo esercizio**
- le spese decise e non ancora attuate ed eseguite (che non hanno dato luogo ad obbligazioni) sono oggetto di prenotazione e non sono rappresentate nel consuntivo**

Paola Mariani

IL NUOVO PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

CARATTERI FONDAMENTALI:

- ❑ rilevanza contabile alla dimensione temporale (al fine di valorizzare la programmazione)**
- ❑ natura autorizzatoria del bilancio pluriennale, (il bilancio di previsione annuale e pluriennale sono stati riuniti in un unico documento)**
- ❑ rilevanza agli equilibri di cassa obbligo (della copertura finanziaria, a prescindere dall'esercizio di imputazione della spesa).**

IL NUOVO PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

l'accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona mediante l'atto gestionale con il quale vengono verificati ed attestati

- (a) la ragione del credito che dà luogo a obbligazione attiva;**
- (b) il titolo giuridico che supporta il credito;**
- (c) l'individuazione del soggetto debitore;**
- (d) l'ammontare del credito;**
- (e) LA RELATIVA SCADENZA**

non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate per le quali non sia venuto a scadere nello stesso esercizio finanziario il diritto di credito

IL NUOVO PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

gli elementi costitutivi dell'impegno sono:

- (a) la ragione del debito**
- (b) la determinazione della somma da pagare**
- (c) il soggetto creditore**
- (d) la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio**
- (e) LA RELATIVA SCADENZA**

non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica

Paola Mariani

Roma, 24/10/2017

L'accertamento delle entrate UE

Le entrate UE sono accertate secondo le regole previste per i contributi a rendicontazione:

- **distintamente per la quota finanziata direttamente dalla UE e per la quota di cofinanziamento nazionale a seguito dell'approvazione, da parte della Commissione europea, del piano economico-finanziario e imputate negli esercizi in cui l'Ente ha programmato di eseguire la spesa.**

L'esigibilità del credito dipende dall'esecuzione della spesa finanziata con i fondi comunitari (UE e nazionali).

L'eventuale erogazione di acconti è accertata nell'esercizio in cui è incassato l'acconto.

L'accertamento delle entrate UE

Salvo le regioni titolari di programmi comunitari, che svolgono la propria attività in esecuzione dei regolamenti europei ricevendo i relativi flussi finanziari come “Autorità di certificazione”.

Si contabilizzano tra le entrate e le spese per conto terzi e partite di giro, escluse le risorse dell'Asse assistenza tecnica, da registrare come contributi da UE

L'accertamento delle entrate UE

Le entrate UE versate nei conti di tesoreria centrale dello Stato intestati alle Regioni sono considerate incassate nel bilancio delle Regioni e contabilizzate come segue:

- a) le entrate UE versate nel conto di tesoreria centrale sono accertate;**
- b) contestualmente è impegnata la spesa concernente il versamento di tali risorse nel conto di tesoreria centrale (tra le partite finanziarie – titolo 3°), ed è emesso il mandato versato in quietanza di entrata del bilancio regionale a valere delle entrate di cui alla lettera a);**
- c) contestualmente all'impegno delle spese di cui alla lettera b) nasce il credito di prelevare le risorse dal conto di tesoreria e si accerta tale entrata (tra le partite finanziarie – titolo 5°);**
- d) al momento dell'effettivo prelievo delle somme presenti nel conto di tesoreria centrale, è emessa la reversale a valere delle entrate di cui alla lettera c).**

Paola Mariani

Roma, 24/10/2017

LE VARIAZIONI

- 1) del bilancio in corso di approvazione*
- 2) del bilancio approvato*
- 3) del bilancio gestito nel corso dell'esercizio provvisorio*
- 4) dopo il 30 novembre*
- 5) dopo la chiusura dell'esercizio*

Paola Mariani

24/10/2017

1) LE VARIAZIONI DEL BILANCIO IN CORSO DI APPROVAZIONE

- *Il bilancio di previsione in corso di approvazione è un documento contabile diverso rispetto al bilancio di previsione in corso di gestione;*
- *Le eventuali variazioni al bilancio in corso di gestione non si estendono automaticamente al bilancio in corso di approvazione;*
- *La Giunta aggiorna lo schema del bilancio in corso di approvazione (principio applicato della programmazione n. 4.2):*
 - *a seguito di variazioni del quadro normativo*
 - *a seguito del riaccertamento ordinario dei residui (unitamente al bilancio provvisorio in corso di gestione).*

2) LE VARIAZIONI DI BILANCIO

- ***La classificazione di bilancio per missioni e programmi e l'applicazione della competenza finanziaria potenziata comportano la necessità di numerose variazioni di bilancio;***
- ***In considerazione di tale fenomeno, per non irrigidire la gestione, la riforma ha attribuito:***
 - ***alla giunta e ai responsabili della spesa alcune competenze in materia di variazioni di bilancio che erano del Consiglio;***
 - ***ai responsabili di spesa alcune competenze in materia di variazioni di bilancio gestionale/PEG che erano della Giunta;***

2) LE VARIAZIONI DI BILANCIO

E' esclusa la possibilità di variare il bilancio di previsione, il bilancio tecnico delle Regioni e il bilancio gestionale/PEG con la stessa delibera

Dal 2016 le variazioni di bilancio sono trasmesse al tesoriere attraverso un apposito prospetto (all. n. 8).

2) LE VARIAZIONI DI BILANCIO

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:/...../..... n. protocollo

Rif. delibera del *Organo* ... deln.

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO xxxx (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE E ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO xxxx (*)
				in aumento	in diminuzione	
<i>Disavanzo d'amministrazione</i>			0,00			0,00
MISSIONE	xx xxxxxxxx					
Programm	xxx xxxxxxxxx					
Titolo	xx					
		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00			0,00
Totale Programma	xx xxxxxxxxx					
		residui presunti	0,00			
		previsione di competenza	0,00			
		previsione di cassa	0,00			

(*) La compilazione delle colonne può essere rinviata, dopo l'approvazione delle delibere di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

2) LE VARIAZIONI DEL BILANCIO

L'unità di voto del bilancio di previsione, ai sensi del D. Lgs. 118/2011, è costituita da:

- Programmi per la spesa (art. 13, c. 2), articolati in titoli***
- Tipologie per le entrate (art. 15, c. 1, lett. B).***

2) LE VARIAZIONI DEL BILANCIO

Le variazioni di bilancio possono disporre l'utilizzo del risultato di amministrazione:

- 1. vincolato (sempre consentito);***
- 2. accantonato (per l'importo risultante dall'ultimo rendiconto approvato);***
- 3. libero (solo dopo l'approvazione del rendiconto).***

Le variazioni 1 e 2, disposte prima dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, devono essere accompagnate dalla verifica, da parte della Giunta, sulla base di dati di preconsuntivo, del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio, con riferimento all'ammontare delle quote vincolate o accantonate.

2) LE VARIAZIONI DEL BILANCIO

Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio

Paola Mariani

24/10/2017

2) LE VARIAZIONI DEL BILANCIO

Nelle Regioni, la Giunta approva il documento tecnico di accompagnamento e le relative variazioni .

L'ordinamento contabile regionale attribuisce alla giunta o al Segretario generale, la competenza in materia di bilancio gestionale (approvazione e variazioni), salvo le variazioni attribuite alla competenza del responsabile finanziario e dei dirigenti.

Paola Mariani

24/10/2017

2) LE VARIAZIONI DI BILANCIO

L'art 51 del d.lgs. n. 118 del 2011 disciplina, per le regioni, le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale

3) LE VARIAZIONI DEL BILANCIO PROVVISORIO

Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite al fini di consentire la gestione in dodicesimi (art. 163, comma 7, TUEL):

- le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo del risultato di amministrazione (previa verifica del risultato di amministrazione presunto),*
- quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato,*
- quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione,*
- l'aggiornamento delle spese già impegnate.*

Paola Mariani

24/10/2017

3) LE VARIAZIONI DEL BILANCIO PROVVISORIO

In particolare, nel corso dell'esercizio provvisorio, è possibile variare il bilancio provvisorio in corso di gestione, disponendo:

- a) le variazioni del fondo pluriennale vincolato (determina resp. finanziario o della spesa);***
- b) l'utilizzo della quota vinc. del risultato di amm. per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, sulla base della determinazione del risultato di amm. pres. dell'esercizio precedente dati di preconsuntivo (delibera di Giunta), di una relazione documentata del dirigente competente, acquisito il parere dell'organo di revisione contabile. In caso di accertamento di un disavanzo di amm. pres. si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione e, nelle more la gestione prosegue secondo le modalità previste per la gestione provvisoria;***

Paola Mariani

24/10/2017

3) LE VARIAZIONI DEL BILANCIO PROVVISORIO

- c) le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente (giunta);***
- d) l'utilizzo del fondo di riserva esclusivamente per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente. A seguito dell'approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all'esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell'importo del fondo di riserva utilizzato nel corso dell'esercizio provvisorio.***

3) LE VARIAZIONI DEL BILANCIO PROVVISORIO

nel corso dell'esercizio provvisorio possono essere effettuate:

- *variazioni del bilancio gestionale e PEG con le stesse modalità seguite nel corso della gestione ordinaria:*
 - a) *conseguenti a variazioni approvate al bilancio provvisorio in corso di gestione;*
 - b) *variazioni nell'ambito delle missioni/programmi/titoli del bilancio in corso dei gestione.*

- *Variazioni degli stanziamenti degli esercizi successivi se necessarie per consentire la corretta applicazione della competenza finanziaria potenziata nel corso dell'esercizio provvisorio, nel caso in cui i principi contabili consentono l'assunzione di impegni esigibili nell'esercizio successivo.*

Paola Mariani

24/10/2017

3) LE VARIAZIONI DEL BILANCIO PROVVISORIO

in particolare, nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni:

- *agli stanziamenti di competenza di spesa dei macroaggregati compensative all'interno dei programmi, e dei capitoli di spesa compensative all'interno dei macroaggregati, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli;*
- *agli stanziamenti di competenza delle entrate compensative all'interno della medesima tipologia e/o della medesima categoria, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli. In assenza di variazioni compensative, con delibera di giunta, possono essere istituiti capitoli di entrata con stanziamenti pari a 0 nell'ambito di tipologie per le quali già esistono stanziamenti. Nel caso di tipologie di entrata per le quali, in bilancio, non sono previsti stanziamenti, è possibile istituire la tipologia, sempre con stanziamento pari a 0, con delibera consiliare. Lo stanziamento pari a 0 è necessario per garantire il pareggio di bilancio.*

Paola Mariani

24/10/2017

4) LE VARIAZIONI DI BILANCIO DOPO IL 30 NOVEMBRE

Dopo il 30 novembre, il bilancio di previsione non può più essere variato, salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre:

- l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa***
- l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio***
- Le variazioni del fondo pluriennale vincolato***
- Le variazioni necessarie per consentire la reimputazione di obbligazioni già assunte agli esercizi in cui sono esigibili***
- I prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali, dalla quota accantonata per i residui perenti***

4) LE VARIAZIONI DI BILANCIO DOPO IL 30 NOVEMBRE

- quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;***
- le variazioni delle dotazioni di cassa;***
- le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.***

5) LE VARIAZIONI DI BILANCIO DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Dopo la chiusura dell'esercizio, gli stanziamenti delle unità di voto diventano definitivi, non possono più essere oggetto di variazione.

Possono essere oggetto di rideterminazione solo le voci “di cui Fondo pluriennale vincolato”, nell'ambito della delibera di giunta concernente il riaccertamento ordinario dei residui, al fine di definire l'importo definitivo del fondo pluriennale vincolato di spesa al 31 dicembre.

5) LE VARIAZIONI DI BILANCIO DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

- *Nel corso del riaccertamento ordinario gli impegni e gli accertamenti attribuiti alla competenza dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce non esigibili non possono essere conservati tra i residui: devono essere cancellati e immediatamente reimputati agli esercizi in cui risultano esigibili.*
- *La verifica dell'esigibilità (e l'eventuale reimputazione) non riguarda i residui del perimetro sanitario (per le regioni) e quelli provenienti dagli esercizi precedenti, già dichiarati "esigibili" nel precedente rendiconto (per tutti gli enti territoriali).*

5) LE VARIAZIONI DI BILANCIO DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

La reimputazione dei residui passivi :

- *nelle scritture dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce, si cancella l'impegno esigibile negli esercizi successivi e, senza variare l'ammontare del relativo stanziamento di spesa, si incrementa la voce "di cui fondo pluriennale vincolato";*
- *nel bilancio in corso di gestione si effettuano le seguenti variazioni:*
 - *in entrata si iscrive il fondo pluriennale per un importo pari a quello del fondo pluriennale di spesa dell'anno precedente,*
 - *in spesa si incrementa lo stanziamento delle spese da reimputare, per poi «reimpegnare» la spesa.*

5) LE VARIAZIONI DI BILANCIO DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

- *La natura esigibile della spesa è determinata sulla base dei principi contabili applicati riguardanti le singole tipologie di spesa.*
- *In ogni caso, sono considerati liquidabili ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.lgs. 118/2011, gli impegni imputati all'esercizio cui il rendiconto si riferisce, relativi a prestazioni o forniture rese nel corso di tale esercizio, le cui fatture pervengono nei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio o per i quali il responsabile della spesa dichiara, sotto la propria responsabilità, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell'anno di riferimento.*

5) LE VARIAZIONI DI BILANCIO DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Non è necessario procedere alla costituzione del fondo pluriennale vincolato se la reimputazione del residuo passivo all'esercizio successivo è contestuale alla reimputazione di residui attivi, correlati, del medesimo importo.

In tali casi non è necessario, e non è consentito, variare gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio dell'esercizio precedente.

5) LE VARIAZIONI DI BILANCIO DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

- *Il riaccertamento ordinario è effettuato con un'unica deliberazione della giunta, sentito il parere dell'organo di revisione.*
- *Con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, sentito l'organo di revisione, è consentito un riaccertamento parziale dei soli residui da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, per consentirne la reimputazione all'esercizio in corso;*
- *La successiva delibera di giunta di riaccertamento prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali.*

5) LE VARIAZIONI DI BILANCIO DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

- ***Le variazioni del fondo pluriennale disposte dall'ente dopo la chiusura dell'esercizio, nell'ambito del riaccertamento ordinario, relative all'esercizio precedente non sono oggetto di interesse del tesoriere che non è tenuto a gestirle. Resta fermo l'obbligo, per l'ente, di trasmettere al tesoriere le sole variazioni di bilancio riguardanti l'esercizio in corso utilizzando l'allegato alla deliberazione redatto in conformità allo schema previsto dall'allegato n. 8 al D.lgs. 118/2011.***

Ringrazio per l'attenzione

Paola Mariani

Roma, 24/10/2017